

COMUNE DI VILLA MINOZZO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO
“VILLA MINOZZO”

PARERI, NULLA-OSTA E PRESCRIZIONI

L'Area richiesta interessa il sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT 4030005 “Abetina Reale, Alta Val Dolo”, per la quale il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso la Prevalutazione di incidenza dalla quale si evince che la richiesta di autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito di Rete Natura 2000 interessato. Infatti, il progetto risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, a condizione che i ripopolamenti e le immissioni all'interno del sito siano effettuati solo con esemplari appartenenti a specie autoctone.

L'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata (ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n. 11/2012) nel territorio del comune di Villa Minozzo (RE) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i ripopolamenti ittici dovranno essere effettuati, come previsto dalle Misure Generali di Conservazione vigenti, utilizzando solo specie autoctone e previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, e calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità faunistiche presenti;
- non potranno essere effettuati ripopolamenti con materiali provenienti da stock di ceppo atlantico, al fine di garantire la conservazione e/o il recupero di popolamenti di Trota mediterranea;
- la disponibilità di modificare l'estensione dell'Area di Pesca Regolamentata per esigenze di tutela del Gambero di fiume qualora dalle risultanze delle indagini e dei monitoraggi effettuati nell'ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western Apennine” – LIFE CLAW ed in particolare dalla “Crayfish zonation map” prevista dal Progetto risultassero incluse nella Riserva di pesca zone di particolare interesse per la presenza e la conservazione della specie;
- si dovranno considerare, tra gli interventi di riqualificazione ambientale previsti all'Art. 8 del Regolamento della Riserva, specifici interventi, in collaborazione con l'Ente Parco, di creazione e ripristino di siti di riproduzione, di alimentazione e rifugio per anfibi e invertebrati (in particolar modo per il Gambero di fiume), componenti dell'ecosistema acquatico particolarmente sottoposti agli effetti della pressione dei salmonidi immessi a scopo alieutico;
- allo scopo di prevenire la diffusione della peste del Gambero, si chiede il rispetto delle seguenti procedure di disinfezione delle attrezzature utilizzate per la pesca:
 - spazzolare accuratamente il fango dall'attrezzatura, e in particolare dalle suole di scarponi e stivali, sciacquando il materiale da campo nel corso d'acqua per eliminarne eventuali residui;
 - spruzzare l'attrezzatura utilizzata e quant'altro sia entrato in contatto con acqua o fango del sito con una soluzione diluita di ipoclorito di sodio (100 ppm di cloro libero) lasciando agire per 5 minuti. La soluzione si prepara aggiungendo 2-3 ml candeggina per uso domestico al 5% ad 1 litro di acqua di rubinetto;

COMUNE DI VILLA MINOZZO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO
“VILLA MINOZZO”

- lasciare agire per almeno 10 minuti e risciacquare, ad adeguata distanza da corsi d'acqua.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata, interessata dalla richiesta, si estende sul Torrente Dolo nel tratto compreso da 1,5 km a monte del ponte della SP 96 Villa Minozzo – Piandelagotti e 1,5 km a valle del suddetto ponte, fino alla confluenza con il torrente Riaccio, in acque di categoria D.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, riportate nella relazione ittiologica allegata alla richiesta di rinnovo, risultano quelle tipiche delle acque salmonicole con presenza di trota mediterranea con introgressione della forma alloctona atlantica.

In particolare, nelle conclusioni dello studio ittiologico si riscontra che, al momento, non si evidenziano criticità o particolari pressioni operate dalla gestione della Riserva Turistica sui popolamenti ittici presenti. Al contrario, la buona struttura di popolazione con numerose classi di età dimostra come una sana gestione consenta ai pesci di accrescersi e di invecchiare, riproducendosi e garantendo così alle progenie caratteri di rusticità e forte resilienza. Di fatto si può ritenere che seppur il prelievo operato da parte dei pescatori, nel rispetto dei vigenti regolamenti, è di certo compensato dalle semine che vengono realizzate nel corso della stagione alieutica, il potenziale del tratto oggetto di investigazione è sicuramente superiore.

La rivisitazione dei regolamenti in senso migliorativo e qualificante in fatto di tecniche di pesca, di prelievi e misure minime legali potrebbe di certo incrementare il patrimonio salmonicolo presente a favore delle linee autoctone mediterranee. Si esorta inoltre a continuare nelle politiche ittiogeniche a favore di materiale autoctono di certificata provenienza e possibilmente immesso allo stadio di uovo embrionato prossimo alla schiusa con immissione nel mese di marzo o di aprile mediante la tecnica del cocooning.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

I tratti interessati dall'Area di Pesca Regolamentata si estendono per una lunghezza complessiva di km 3 circa nel comune di Villa Minozzo.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Villa Minozzo comprende, una porzione significativa dell'alto bacino del Torrente Dolo e per intero del Torrente Secchiello e dei sottobacini dei torrenti Lucola, Prampola, Rio Grande, Torrente Cervarolo, Rio Rumale e Rio di Coriano con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 18,0 km.

Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici inferiore al 40 %.

COMUNE DI VILLA MINOZZO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO
“VILLA MINOZZO”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

I tratti individuati come Area di Pesca Regolamentata sono sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e sono collegati ad uno specifico permesso di pesca secondo quanto disposto al successivo art. 2.

All'interno dell'Area di Pesca Regolamentata è consentito trattenere esclusivamente salmonidi nel numero e nelle misure minime di seguito indicate.

Le acque in convenzione sono suddivise in due tipologie a cui corrispondono regolamentazioni differenti, collegate al proprio specifico permesso di pesca:

• **Z.TU.TR. A: Zona Turistica a Trofei solo con Esche Artificiali (TRATTO BLU)**

Catture consentite: 2 capi giornalieri; misura minima: salmonidi cm. 30; tipologie di pesca consentita: è consentito l'uso delle sole esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche.

Localizzata a monte per 1,5 km dalla SP96.

• **Z.TU.PR. B: Zona Turistica a Prelievo (TRATTO VERDE)**

Catture consentite: 5 capi giornalieri. Misura minima: salmonidi cm. 25. Tutti i tipi di pesca consentiti dalla legge regionale.

Localizzata a valle per 1,5 km dalla SP96 fino alla confluenza con il torrente Riaccio.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Villa Minozzo.

È onere del Comune determinare l'entità, le eventuali quote differenziate e le modalità di pagamento del permesso; è altresì onere del Comune fissare eventuali limitazioni alla fruizione del corso d'acqua in termini di presenze. Il permesso è personale e non trasferibile.

Hanno diritto allo stagionale ridotto ragazze/i fino al compimento del 17° anno di età compreso ed i residenti nelle municipalità del Comune di Villa Minozzo.

Il minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Il maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento rilasciato dal Comune.

COMUNE DI VILLA MINOZZO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO

“VILLA MINOZZO”

Il prelievo potrà essere contenuto in n° 5 esemplari per il TRATTO VERDE e n° 2 esemplari per il TRATTO BLU di Trota mediterranea per permesso, non cumulabili con altre catture effettuate al di fuori della riserva turistica. Nel caso di acquisto di entrambi i permessi nella stessa giornata di pesca, il prelievo massimo giornaliero totale non potrà essere superiore ai n° 5 capi totali. Nel caso del raggiungimento della quota ammessa è possibile continuare l'attività di pesca nella giornata indicata solo ed esclusivamente con esche artificiali e con un solo amo senza ardiglione (o ardiglione schiacciato) con modalità NO KILL. In caso di deposito del pesce pescato, l'ultimo capo deve essere cerchiato.

Le catture di pesci di specie autoctone diverse dalla trota mediterranea non sono consentite.

Art. 3 – Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque della Riserva è consentita dalle ore 6.00 del primo maggio alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque autorizzate.

La riserva è chiusa nella giornata del martedì. In questo giorno vige il divieto di pesca nella riserva turistica. Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 4 – Tesserino segnacatture e quote dei permessi

E' possibile acquistare, giornalmente, per ogni pescatore, un permesso per ogni tipologia di pesca.

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata, ogni pescatore deve essere dotato di un tesserino per la segnatura del pesce pescato rilasciato insieme al permesso di pesca. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato, pena le sanzioni previste dall'art. 8.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato in base alle due tipologie di pesca ammesse, di cui all' art. 1.

Il tesserino segnacatture giornaliero dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati. Nel tesserino, una tabella riassume i codici numerici che identificano i corpi idrici in gestione al Comune che dovranno essere indicati nell'apposita colonna del tesserino segnacatture.

All'inizio della giornata di pesca prescelta il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data e il codice del corpo idrico in cui si pesca (TRATTO BLU o TRATTO VERDE).

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. La somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi. Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando la misura del pesce espressa in centimetri. La segnatura va effettuata usando solo una

COMUNE DI VILLA MINOZZO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO

“VILLA MINOZZO”

biro indelebile. Sono vietate le cancellature e le correzioni. Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portare con sé i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata, anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.

I pescatori, al termine dell'attività dovranno riconsegnare il permesso, depositandolo nelle apposite cassette poste sul percorso dell'area ed identificate con apposita cartellonistica. Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Il tesserino segnacatture annuale (stagionale) dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo tesserino segnacatture stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

Art. 5 – Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria ove consentite;
- sistema a “moschera” o “camolera”: con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione.

In tutte le acque della Riserva è vietata qualsiasi forma di pasturazione e pesca con esca costituita da pesciolino vivo.

Art. 6 – Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno, è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

COMUNE DI VILLA MINOZZO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO

“VILLA MINOZZO”

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Villa Minozzo, esclusivamente trote Mediterranee provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.). La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4 -6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

I ripopolamenti ittici nelle aree ricomprese nei Siti della Rete Natura 2000 andranno eseguiti solo previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore e calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità faunistiche presenti.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia unitamente alla relazione di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Divieti

Attrezzi

- a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietata la pesca subacquea;
- c) è vietata la pesca a strappo;
- d) è vietata la pesca dai ponti;
- e) è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe, dalle zone recintate;
- f) è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra (ivi compreso i contenitori di esche) lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- g) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- h) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

Art. 8 – Sanzioni

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti nonché da eventuali regolamenti Provinciali e/o Comunali applicabili.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della re-immissione del pesce e

COMUNE DI VILLA MINOZZO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO
“VILLA MINOZZO”

dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 9 – Disposizioni finali

E' fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna.

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario;
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca della Riserva per due anni consecutivi

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti del Comune derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote Mediterranee anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative. In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua

COMUNE DI VILLA MINOZZO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO
“VILLA MINOZZO”

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve presentare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia una relazione sulla gestione dell'area nella quale devono essere indicate le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota mediterranea; all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti sui singoli tratti oggetto di gestione particolare, seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di Pesca Regolamentata.